n. 12-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente

dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel.

dott.ssa Caterina Sinico Giudice

nel procedimento R.G. N. 12-1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata

promossa in proprio da :

Conti Giorgio, nato a Premosello Chiovenda in data 22.02.1951, residente in Pallanzeno (VB) via Bellini n. 16 C.F. CNTGRG51B22H037X, assistito dall'Avv. MargheritaMazzetti con studio Milano piazza cinque giornate n.4 pec.margherita.mazzetti@milano.pecavvocati.it,

visto il ricorso depositato in data 15.3.2024 con il quale Conti Giorgio ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

esaminati gli atti e i documenti allegati

sentito il Giudice relatore in Camera di Consiglio,

ritenuta l'assenza di necessità di fissazione di udienza di comparizione nel caso di ricorso proposto dal debitore,

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a Pallanzeno e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura,

ritenuto altresì che, con riferimento all'attuale cessione del quinto della pensione del ricorrente in favore di SELLA PERSONAL CREDIT SPA, in sede di liquidazione controllata, ai fini della determinazione della quota di reddito di stipendio o pensione disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett., b), CCII, la cessione del quinto degli emolumenti attualmente in essere, conseguente ad un finanziamento, è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, trattandosi di cessione di un credito futuro, per il quale il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, che, pertanto, come nel caso di sopravvenuto fallimento del cedente di credito futuro, la cessione, anche tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione della procedura fallimentare, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. in questo senso, anche *Tribunale di Verona, Sez. II, in data 20 settembre 2022*),

rilevato che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

rilevato infine la presenza di un autoveicolo intestato al ricorrente rispetto al quale, sin da ora, il debitore e la di lui moglie vengono autorizzati all'utilizzo (sino alla vendita), e ciò per la sussistenza di gravi e specifiche ragioni, atteso che la famiglia dell'istante risiede in un piccolissimo centro abitato e che l'autoveicolo rappresenta l'unico mezzo che assicuri lo spostamento della stessa,

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, fatta eccezione per beni mobili e un vecchio autoveicolo dal modesto valore, il debitore metta sostanzialmente a disposizione della procedura l'importo della pensione eccedente la somma necessaria al mantenimento suo e della famiglia per un periodo di tre anni (ipotizzando in euro 130,00 mensili la somma disponibile ai fini della procedura e individuando così un attivo complessivo di poco superiore ai 5.000 euro, in pratica destinato in via quasi esclusiva al pagamento delle spese in prededuzione), in quanto, chiari indici

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804

normativi – quali ad es. il richiamo operato dall'art. 276 all'art 233 CCII che prevede l'arresto della procedura nel caso non vi sia la possibilità di pagare in alcun modo i creditori – e, più in generale, l'assimilazione della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale (che ben può essere aperta nonostante l'assenza di attivo), depongono per la possibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata anche in caso di attivo assente o minimale (cfr. in questo senso, Trib. Perugia, sent n. 53/2023 del 31.7.2023),

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **Conti Giorgio,** nato a Premosello Chiovenda in data 22.02.1951, residente in Pallanzeno (VB) via Bellini n. 16, C.F. CNTGRG51B22H037X

NOMINA

Giudice delegato il dott. Antonietta Sacco

NOMINA

Liquidatore l'OCC, l'avv. Elisabetta Francina,

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autoveicolo Fiat Doblò tg EA393VA, di cui viene autorizzato l'uso da parte del debitore e della di lui moglie; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso il P.R.A. competente;

RIMETTE

al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804

AVVERTE

che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura,

DICHIARA

inopponibile alla liquidazione controllata la cessione del quinto della pensione in favore di SELLA PERSONAL CREDIT SPA

DISPONE

altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 16.5.2024.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

Il Presidente

dott. Claudio Michelucci

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804